

FATA VITA S.p.A.

FATA Futuro Attivo

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Condizioni Generali di Contratto

Nell'informativa da inviare all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno verrà indicato l'importo raggiunto della prestazione assicurata in forma di capitale e di rendita vitalizia.

Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita ed eventuale rideterminazione della prestazione in rendita.

I coefficienti utilizzati per la determinazione della prestazione in rendita potranno variare in conseguenza di modifiche del tasso di interesse massimo applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Provvedimento ISVAP n. 1036 - G del 6/11/1998 e successive modifiche e integrazioni).

La Compagnia - come previsto dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (circolare ISVAP n. 434/D del 12 febbraio 2001) - può inoltre rivedere la base demografica da utilizzare per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza.

Tali variazioni sono desunte sulla base di statistiche nazionali sulla popolazione, elaborate dall'ISTAT o da altro Ente pubblico qualificato, e sulla base dell'esperienza statistica del portafoglio polizze della Compagnia con le modalità e nella misura previste nell'Allegato 2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

La modifica dei coefficienti di conversione in rendita avranno effetto sulle prestazioni in forma di rendita corrispondenti a tutti i contributi a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza della polizza.

La Compagnia comunica per iscritto le variazioni dei coefficienti ad ogni Aderente almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

ART. 8 - PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Aderente prima della data di accesso alla prestazione pensionistica assicurata, viene liquidata agli eredi o alle diverse persone designate, come previsto dal Decreto, la posizione individuale maturata determinata come previsto nel successivo ART. 17 delle Condizioni Generali di Contratto.

ART. 9 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

A fronte delle prestazioni di cui al precedente ART. 7, l'Aderente si impegna a versare una successione di contributi ricorrenti ciascuno dei quali concorre alla determinazione della prestazione pensionistica assicurata.

I contributi vengono pagati anticipatamente in rate annuali, semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili. Tali contributi devono essere corrisposti alle scadenze pattuite presso l'Agenzia Generale FATA VITA che amministra il contratto.

E' consentito il pagamento del contributo tramite:

- bonifico bancario intestato all'Agente Generale FATA VITA (persona fisica o giuridica) che amministra il contratto;
- assegno bancario, assegno circolare non trasferibili, entrambi intestati all'Agente Generale FATA VITA (persona fisica o giuridica) che amministra il contratto;
- conto corrente bancario con preventiva autorizzazione dell'Aderente alla banca di effettuare addebiti sul suo conto corrente (RID rimessa interbancaria diretta).

Effettuato il pagamento l'Agenzia rilascia la quietanza intestata all'Aderente, emessa dalla Direzione Generale della Compagnia. Solo questa quietanza di Direzione Generale rappresenta piena prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'Aderente, trascorsi due anni dalla data di effetto del contratto, ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto. Tale termine temporale non si applica nel caso in cui l'Aderente intenda trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui l'Aderente possa accedere in relazione ad una nuova attività lavorativa. L'Aderente dovrà far pervenire la richiesta in forma scritta a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma, mediante lettera raccomandata A.R., indicando le coordinate bancarie del fondo di destinazione ed allegando una copia di un documento di identità valido e firmato nonché l'originale di polizza

La Compagnia provvede nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore della posizione maturata alla data di richiesta.

Per i pagamenti delle somme liquidabili vengono seguite le modalità previste dall'ART. 19 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al PIP.

L'Aderente ha facoltà di trasferire le posizioni accantonate presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto su questo contratto; alle disponibilità trasferite sarà applicata la disciplina del presente contratto e corrisponderanno prestazioni pensionistiche determinate con le stesse modalità previste all'ART. 7 senza l'applicazione dei costi di cui all'ART. 10.

ART. 15 - OPZIONI

Prima dell'accesso alla prestazione pensionistica l'Aderente può scegliere una delle seguenti opzioni:

1. conversione della rendita vitalizia assicurata rivalutabile nelle seguenti tipologie di rendita:

- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate reversibile su un'altra testa, denominata Reversionario, da corrispondere finché l'Aderente è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché il Reversionario è in vita;
- una rendita rivalutabile pagabile in rate posticipate certa per dieci anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Aderente, e successivamente vitalizia di cui all'Allegato 1C e 1D alle Condizioni Generali di Contratto.

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile saranno calcolati in base all'aliquota di reversibilità prescelta, al sesso ed all'età dei beneficiari al momento dell'erogazione della prestazione e calcolati con le stesse basi tecniche utilizzate per il calcolo delle altre tipologie di rendita.

2. un capitale nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;

3. il prolungamento dell'assicurazione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. La prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di scadenza.

ART. 16 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'Aderente può sospendere il versamento dei contributi mantenendo in vigore il contratto per il cumulo delle prestazioni assicurate maturate e può in ogni caso ripristinare il versamento dei contributi.

ART. 17 – RISCATTO E ANTICIPAZIONE

Riscatto

Il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente nei casi e nei termini previsti dal Decreto. Non è consentito alcun riscatto durante l'erogazione della rendita vitalizia.

Riscatto totale

L'operazione di riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene alla Compagnia e determina la cessazione dalla partecipazione alla forma pensionistica complementare.

L'importo del riscatto totale è pari alla somma dei capitali costitutivi della rendita totale, ciascuno rivalutato fino alla data della richiesta della liquidazione.

L'importo del riscatto viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

L'importo del riscatto parziale viene diminuito di una commissione pari a 50,00 euro.

Anticipazione

Prima del pensionamento è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale nei casi e nei termini previsti dal Decreto.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

In qualsiasi momento è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

ART. 18 - BENEFICIARI

L'Aderente è l'unico Beneficiario delle prestazioni di riscatto e/o dell'erogazione della rendita alla data stabilita di accesso alle prestazioni pensionistiche. I Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono gli eredi ovvero le persone designate dall'Aderente.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 19 - PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Per tutti i pagamenti della Compagnia deve essere presentata richiesta scritta attraverso la rete distributrice che amministra il contratto o direttamente a FATA VITA S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma tramite lettera raccomandata A.R., allegando:

- l'originale di polizza e le eventuali appendici, ovvero l'apposita dichiarazione di smarrimento (a meno che si tratti di liquidazione parziale della prestazione spettante fino a che l'Aderente è in vita);
- la fotocopia di un documento di identità valido dei percettori e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto;
- l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare i bonifici di liquidazione.

Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Compagnia si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

ART. 22 - IMPOSTE E TASSE

Imposte o tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o degli aventi diritto.

ART. 23 - RECLAMI

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **FATA Futuro Attivo** devono essere presentati in forma scritta e possono essere indirizzati a:

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

UFFICIO RECLAMI

Via Urbana, 169/A – 00184 – Roma

Fax n° 06/4815934

Reclami@fata-assicurazioni.it

L'impresa gestisce il reclamo, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'Aderente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione da parte della Compagnia, sarà possibile rivolgersi alla COVIP scrivendo a Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Via in Arcione, 71 - 00187 - Roma (RM).

Per maggiori dettagli sui contenuti da indicare nel reclamo e le modalità di trasmissione dello stesso alla COVIP si rinvia al sito della Commissione www.covip.it dove è possibile consultare la Guida pratica messa a disposizione da parte della Commissione.

ALLEGATO 1B

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA
PER 1.000 EURO DI CAPITALE**

Sesso femminile

Età di Computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	37,295	36,948	36,833	36,776	36,720	36,663
51	37,922	37,563	37,445	37,386	37,327	37,269
52	38,582	38,211	38,088	38,027	37,967	37,906
53	39,277	38,892	38,765	38,702	38,639	38,577
54	40,009	39,609	39,478	39,412	39,347	39,282
55	40,781	40,366	40,230	40,162	40,094	40,027
56	41,598	41,166	41,024	40,954	40,883	40,813
57	42,463	42,013	41,865	41,792	41,719	41,646
58	43,381	42,912	42,757	42,681	42,604	42,528
59	44,357	43,866	43,705	43,625	43,545	43,466
60	45,395	44,881	44,713	44,629	44,545	44,462
61	46,501	45,962	45,785	45,697	45,610	45,523
62	47,678	47,112	46,926	46,834	46,742	46,650
63	48,930	48,334	48,138	48,041	47,944	47,848
64	50,266	49,637	49,430	49,328	49,226	49,124
65	51,694	51,028	50,811	50,702	50,595	50,487
66	53,213	52,508	52,278	52,163	52,049	51,936
67	54,847	54,098	53,854	53,732	53,611	53,490
68	56,602	55,806	55,545	55,416	55,287	55,159
69	58,493	57,642	57,365	57,227	57,089	56,953
70	60,530	59,620	59,323	59,175	59,028	58,882

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella soprariportata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

FEMMINE

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1927	+3
dal 1928 al 1940	+2
dal 1941 al 1949	+1
dal 1950 al 1962	0
dal 1963 al 1972	-1
dal 1973	-2

ALLEGATO 1C

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA CERTA PER DIECI ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PER 1.000 EURO DI CAPITALE

Sesso maschile

Età di Computo	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	40,089	39,687	39,555	39,490	39,424	39,359
51	40,859	40,443	40,306	40,238	40,170	40,102
52	41,671	41,238	41,096	41,025	40,954	40,884
53	42,527	42,076	41,928	41,854	41,780	41,707
54	43,429	42,958	42,804	42,727	42,650	42,574
55	44,379	43,888	43,727	43,647	43,567	43,487
56	45,382	44,869	44,700	44,616	44,533	44,450
57	46,441	45,903	45,727	45,639	45,552	45,465
58	47,559	46,996	46,811	46,719	46,628	46,536
59	48,741	48,150	47,956	47,859	47,763	47,668
60	49,990	49,368	49,164	49,063	48,962	48,861
61	51,308	50,653	50,438	50,332	50,226	50,120
62	52,697	52,006	51,780	51,667	51,556	51,444
63	54,161	53,431	53,192	53,074	52,956	52,838
64	55,704	54,933	54,680	54,555	54,430	54,306
65	57,332	56,515	56,248	56,115	55,983	55,852
66	59,047	58,180	57,897	57,757	57,617	57,478
67	60,852	59,933	59,632	59,483	59,335	59,187
68	62,750	61,773	61,454	61,296	61,138	60,981
69	64,740	63,700	63,361	63,193	63,025	62,859
70	66,818	65,711	65,350	65,171	64,993	64,816

Tali coefficienti di conversione del capitale in rendita certa per dieci anni e successivamente vitalizia sono stati determinati adottando l'ipotesi demografica IPS55 ed un tasso tecnico del 2%.

DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DI COMPUTO

La tabella sopraripotata prevede l'uso della scala seguente che permette la determinazione dell'età di computo invecchiando o ringiovanendo l'età assicurativa in funzione dell'anno di nascita:

MASCHI

Anno di nascita	Correzione dell'età
fino al 1925	+3
dal 1926 al 1938	+2
dal 1939 al 1947	+1
dal 1948 al 1960	0
dal 1961 al 1970	-1
dal 1971	-2

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La gestione separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.